

COMMISSIONE VII

DIFESA

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTINO-VITTORELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
		Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare (1605);	
Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (409)	252	ZOPPI ed altri: Organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare (1722)	259
PRESIDENTE	252, 255, 256	PRESIDENTE	259, 260
D'ALESSIO	252, 255	ANGELINI	260
MEUCCI	256	CAIATI	260
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	255, 256	D'ALESSIO	259
		PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	259
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		TASSONE, <i>Relatore</i>	259
Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi di avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1337)	256	Disegno di legge (Seguito della discussione e nomina di un Comitato ristretto):	
PRESIDENTE	256	Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1615)	260
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	256	PRESIDENTE	260, 261
TASSONE, <i>Relatore</i>	257, 258, 259	BANDIERA	261
		D'ALESSIO	260
		MEUCCI	261
		TASSONE, <i>Relatore</i>	260, 261

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione del Sacratio delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano (2023)	261
PRESIDENTE	261, 263
BANDIERA	263
CAIATI	262
D'ALESSIO	262
STEGAGNINI, <i>Relatore</i>	261
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite (<i>Approvato dal Senato</i>) (2150)	263
PRESIDENTE	263
CAIATI	266
D'ALESSIO	264
MORAZZONI, <i>Relatore</i>	264, 265
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	266
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	266

La seduta comincia alle 10.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

D'ALESSIO. Desidero annunciare che il gruppo comunista ha predisposto i se-

guenti emendamenti, dei quali sono il primo firmatario:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

(Istituzione di direzioni di amministrazione nell'Esercito).

« Alle dipendenze di ciascuno dei sotto-notati comandi è istituita una direzione di amministrazione:

1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;

2) comando regione militare nord-ovest, con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana, con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo, con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi.

La direzione di amministrazione istituita presso il comando regione militare centrale ha competenza territoriale anche sugli enti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sardegna ».

Dopo l'articolo 2 aggiungere il titolo:
« Istituzione di direzioni di amministrazione nella Marina militare ».

Dopo l'articolo 3 aggiungere il titolo:
« Istituzione di direzione di amministrazione nell'Aeronautica militare ».

Dopo l'articolo 4 aggiungere il titolo:
« Compiti delle direzioni di amministrazione ».

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

(Istituzione di una direzione di amministrazione interforze).

« Nell'ambito del Segretariato generale è istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni e i compiti indi-

cati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore difesa e dall'ufficio del segretario generale della difesa, indicati con determinazione ministeriale.

Dipendono dalla direzione interforze l'ufficio amministrazioni speciali e, quali suoi distaccamenti, la sezione amministrativa dello stato maggiore difesa, dello stato maggiore dell'Esercito; i centri elaborazione dati dipendenti dall'ufficio centrale organizzazione e metodi, il raggruppamento autonomo difesa e tutti gli altri enti interforze individuati con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* ».

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione dell'ufficio di coordinamento amministrativo).

« Nell'ambito del Segretariato generale della difesa è istituito un ufficio per il coordinamento amministrativo di gestione di fondi e di revisione, retto da un ufficiale generale di forza armata diversa da quella del segretario generale.

La direzione di amministrazione istituita con il precedente articolo 5 è posta alle dipendenze del predetto ufficio.

Le funzioni spettanti ai comandi di cui agli articoli 1, 2 e 3 in ordine alla gestione degli enti loro sottoposti, ivi comprese quelle che le disposizioni legislative decentrano per limiti di somma o per materia, spettano al capo del predetto ufficio di coordinamento in ordine alla gestione degli enti interforze di cui al comma precedente.

Il predetto ufficio di coordinamento provvede, in base alle disposizioni impartite dalla ragioneria centrale presso il ministero della difesa, alla chiusura a paraggio delle contabilità speciali delle direzioni di amministrazione, compresa quella dei carabinieri, nonché alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi dalla medesima richiesta ed inoltre emana le

disposizioni amministrative relative alla gestione di denaro ed in materia di enti militari.

È competenza del suddetto ufficio di coordinamento di tenere i rapporti con la ragioneria centrale del Ministero della difesa alla quale propone anche le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per i ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in danaro e gli enti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis.

(Incompatibilità).

Le funzioni di capo dei servizi di amministrazione di ciascuna delle forze armate sono incompatibili con quelle di direttore centrale, di direttore generale del Ministero della difesa, di capo dell'ufficio di coordinamento amministrativo di cui al precedente articolo 7.

ART. 7-ter.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le competenze relative alle materie disciplinate dagli articoli precedenti, già devolute agli uffici centrali, sono trasferite, dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'ufficio per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente ».

Il primo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1, è quasi esclusivamente formale, nel senso che tende a meglio ordinare la materia, anche attraverso un titolo che serva ad individuare con maggiore precisione il contenuto dell'articolo medesimo.

Anche gli emendamenti agli articoli 2, 3 e 4 hanno carattere formale, di razionalizzazione della materia mediante la introduzione di appositi titoli. Infatti l'emendamento all'articolo 2 introduce un

titolo che fa riferimento alla istituzione di direzioni di amministrazione nella Marina militare, quello all'articolo 3 alla istituzione di direzioni di amministrazione nell'Aeronautica militare e quello all'articolo 4 ai compiti delle direzioni di amministrazione.

Gli emendamenti di carattere sostanziale riguardano gli articoli successivi al quarto. Il gruppo comunista propone di sostituire interamente l'articolo 5 con un altro, dal titolo « Istituzione di una direzione di amministrazione interforze ». Per rendere chiaro il concetto dirò che, in dipendenza della nuova regolamentazione di contabilità generale, devono essere istituite nelle tre forze armate direzioni di amministrazione le quali abbiano carattere territoriale nel senso che coprano le funzioni, proprie dell'amministrazione, di somministrazione dei fondi e di controllo della contabilità nell'ambito di un dato territorio, a carico dei comandi operanti in quel medesimo territorio. Vi sono però enti e reparti militari i quali hanno carattere interforze, cioè non sono inquadrabili in una sola forza armata, ed hanno inoltre carattere territoriale nazionale. Pertanto si rende necessaria l'istituzione di una direzione di amministrazione per gli enti e reparti aventi carattere interforze.

Vi è poi un articolo aggiuntivo 5-bis dal titolo: « Istituzione dell'ufficio di coordinamento amministrativo ». Il motivo che ha indotto il gruppo comunista a presentare questo articolo aggiuntivo è dato dal fatto che, pur essendo le varie direzioni di amministrazione in ciascuna forza armata coordinate da una direzione di amministrazione che funge da camera di compensazione, tuttavia, a nostro avviso, per una corretta impostazione del bilancio della difesa, ma soprattutto per una corretta visione dell'attività finanziaria dell'Amministrazione militare, s'impone la necessità di coordinare a livello nazionale l'attività delle diverse amministrazioni di forza armata. Per tale ragione proponiamo di istituire, nell'ambito del Segretariato generale della difesa — organo che per legge ha il compito di coordinare

tra loro le attività delle direzioni di amministrazione — un ufficio per il coordinamento amministrativo di gestione di fondi e di revisione, retto da un ufficiale generale di forza armata diversa da quella del segretario generale della difesa. Alle dipendenze di questo ufficio viene posta anche la direzione di amministrazione interforze. Non si tratta pertanto di istituire una nuova direzione generale od un nuovo ufficio centrale bensì di istituire un ufficio burocratico, nell'ambito del Segretariato generale della difesa, che sia funzionale anche rispetto ai compiti del segretario generale, il quale avrebbe così la possibilità di conoscere l'andamento delle somministrazioni di fondi in tutte le direzioni di amministrazione delle tre forze armate e di conoscerne anche le risultanze amministrative per poter poi fornire un contributo insostituibile alla definizione del bilancio della difesa.

Il gruppo comunista propone inoltre l'inserimento di un articolo aggiuntivo 7-bis, dal titolo « Incompatibilità » con il quale intende fissare un principio che, oltre ad essere ovvio, è anche fondato su considerazioni di opportunità e di buona tecnica amministrativa, ma che tuttavia ovvio non sembra essere perché viene contraddetto nella pratica. Si tratta del principio per cui l'ufficiale che è a capo dei servizi di amministrazione di ciascuna forza armata non può ricoprire, nell'ambito ministeriale, l'incarico di direttore centrale o di direttore generale. Pertanto, se esistesse un tenente generale dei servizi di amministrazione dell'Esercito il quale fosse a capo di servizi di amministrazione di quella forza armata, questa sua carica dovrebbe essere dichiarata, per legge, incompatibile con un suo eventuale incarico di direttore generale, nell'ambito del Ministero, in un ramo amministrativo.

Questa ipotesi non è astratta, perché noi abbiamo numerosi esempi, anche attuali, di capi di servizi di forza armata che sono, contemporaneamente capi di direzioni centrali o generali. E poiché l'onorevole sottosegretario Petrucci, che non può ignorare che esistano casi del

genere, mostra un viso un po' perplessa, farò un esempio concreto, clamoroso: si dà il caso che lo stimato (anche da me) tenente generale Lisai sia al momento presente, certo non per sua colpa, direttore della sanità militare dell'Esercito e direttore centrale generale della sanità del Ministero della difesa. Forse è l'unico caso che non mi sentirei di contestare, perché egli in modo egregio provvede ad assolvere entrambe le incombenze: tuttavia questa situazione esiste, e non perché vi sia una prevaricazione da parte dell'Amministrazione militare, ma perché non esiste in questo campo il principio d'incompatibilità.

Quando il Senato ebbe ad eccepire qualcosa su questo argomento, obiettando che forse non era opportuno che il capo della sanità militare dell'Esercito venisse nominato direttore generale, il ministro, del resto correttamente, rispose che, pur condividendo quelle obiezioni, di ordine politico, morale, « estetico », non disponeva di alcuno strumento giuridico per evitare una tale sovrapposizione di incarichi.

E che si tratti di una sovrapposizione a volte anche contraddittoria appare evidente se si pensa alle funzioni d'intervento e controllo che un direttore generale del Ministero deve esercitare nei riguardi dei sottoposti in ciascuna forza armata, specie nel campo dell'amministrazione.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi riservo di dare più precise notizie sull'argomento nel corso della prossima seduta, ma credo che il caso del generale Lisai sia unico nel Ministero.

D'ALESSIO. Non è unico, onorevole sottosegretario; potrei fornire elenchi di nomi con riferimento al passato e forse anche al futuro, in quanto una profezia in materia, basata sui fatti, si può fare: basterebbe esaminare i ruoli e gli avanzamenti che si determineranno nei diversi servizi tecnici delle forze armate, per vedere come può diventare inevitabile anche la nomina a direttore generale del Ministero in questi stessi settori. Infatti il

ministro, volendo scegliere come direttore generale della sanità militare un militare, traendolo dal ruolo, non poteva non scegliere il primo del ruolo stesso, che, come tale, era anche il capo del servizio, per forza di cose e di legge.

Noi siamo disposti ad esaminare il problema anche al di là del tema strettamente riguardante l'amministrazione, ponendolo su un piano più vasto: intervenire in questo settore ci sembra corretto dal punto di vista sia istituzionale sia soggettivo, in relazione ai quadri militari e civili, offrendo maggiori possibilità di collocazione e carriera, che oggi sono in qualche modo circoscritte e limitate.

PRESIDENTE. Probabilmente, onorevole D'Alessio, occorrerà correggere la terminologia usata, non essendo esatto parlare di « incompatibilità » in questo caso: essa infatti presume una scelta, da parte dell'interessato, di una tra le cariche cui sia stato eletto, mentre qui si tratta di prevedere un divieto, nei confronti dello Stato, a procedere al cumulo di incarichi per uno stesso funzionario.

D'ALESSIO. La ringrazio dell'osservazione, signor presidente, stante che da parte mia c'è solo il desiderio di rendere il più chiaro possibile il concetto che intendiamo esprimere.

L'ultimo emendamento è costituito da un articolo aggiuntivo 7-ter, con il quale si dichiarano esplicitamente abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la nuova legge: si tratta di una norma non presente nel testo governativo, e che invece a noi sembra importante.

PRESIDENTE. Pur non avendo alcuna difficoltà, per mio conto, a proseguire nell'esame del disegno di legge, vorrei però osservare, prima di dare la parola all'onorevole sottosegretario, che l'importanza di alcuni tra gli emendamenti preannunciati è tale da richiedere delle consultazioni, da parte del Governo nei confronti degli organi dell'amministrazione, e da parte dei diversi gruppi al loro

stesso interno. Sarebbe quindi forse opportuno non esprimere un parere immediato sulle numerose modifiche proposte, che potrebbero essere approfondite in sede di discussione degli articoli.

MEUCCI. Concordiamo con quanto detto dal presidente, e chiediamo un rinvio della discussione del disegno di legge: per altro si può senz'altro considerare chiusa la discussione generale.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo sulla proposta di rinvio, non essendo oggi in grado il Governo di esprimere un parere sugli emendamenti illustrati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. L'esame degli articoli è rinviato alla seduta di giovedì prossimo. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi di avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi di avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, nella seduta del 23 marzo 1977.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 22 giugno scorso erano stati annunciati degli emendamenti governativi, sostitutivi del testo dell'articolato del disegno di legge e un subemendamento Tassone e Angelini, al nuovo testo dell'articolo 1 proposto dal Governo, volto a tener conto anche delle esigenze del personale non valutato per infermità dipendente da causa di servizio. La I Commissione affari costituzionali, mentre ha espresso il proprio parere favorevole sugli emendamenti governativi, non si è ancora pronunciata sul subemendamento Tassone e Angelini: se quest'ultimo, pertanto, in sede di discussione degli articoli, fosse mantenuto, non potremmo oggi esaminare l'articolo 1, e saremmo costretti a rinviare il seguito della discussione.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poiché il parere del Governo e dell'Amministrazione militare è sostanzialmente favorevole alla richiesta contenuta nel subemendamento Tassone e Angelini, il Governo stesso s'impegna a presentare entro breve termine un apposito provvedimento di legge *ad hoc*, inteso appunto a tener conto anche delle esigenze di quel personale che a suo tempo non è stato valutato per infermità derivanti da causa di servizio: ciò per evitare di regolamentare la questione in modo surrettizio, introducendo un emendamento nel disegno di legge in esame. Ritengo che, dopo tale dichiarazione, i presentatori del subemendamento al nuovo testo dell'articolo 1 potrebbero ritirare la loro proposta di modifica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equi-

paggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della marina approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimenti disciplinari non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati, o nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettati qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

Il relatore, onorevole Tassone, e l'onorevole Angelini hanno presentato il seguente subemendamento al nuovo testo dell'articolo 1 proposto dal Governo.

Aggiungere il seguente comma:

« Il personale di cui al primo comma non valutato al suo turno per la causa impeditiva dell'infermità dipendentemente da causa di servizio viene valutato al cessare della causa stessa oppure all'atto della riforma "ora per allora" e promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La presente legge avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1977 ».

TASSONE, *Relatore*. A seguito delle dichiarazioni poc'anzi rese dal Governo, dichiarato, anche a nome del collega Angelini, di ritirare il mio subemendamento; quest'ultimo, infatti, sarebbe ripetitivo rispetto al preannunciato provvedimento legislativo che dovrebbe tener conto anche delle esigenze del personale non valutato per infermità dipendente da causa di servizio.

Dichiaro, inoltre, di essere favorevole all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i graduati sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica approvato con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge con la legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio e dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa, imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento, i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettati qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

TASSONE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*E approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai

gradi superiori di coloro che siano imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o che siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado ovvero che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo ».

(*E approvato*).

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« È sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento il sottufficiale o il militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dal servizio o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribu-

zioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbe loro spettata qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

TASSONE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della marina militare (1605); e della proposta di legge Zoppi ed altri: Organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della marina militare (1722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento dell'organico

dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zoppi ed altri: « Organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare ».

Prima di proseguire nell'esame del provvedimento, vorrei che il relatore mi chiarisse se il testo presentato dal Governo è rispondente ai pareri espressi dalla I e dalla V Commissione.

TASSONE, *Relatore*. Il testo del Governo è comprensivo di tutte le indicazioni contenute nei suddetti pareri, quindi mi dichiaro ad esso favorevole.

D'ALESSIO. Faccio presente che il nuovo testo del Governo lo abbiamo già discusso nella precedente seduta sollevando consistenti e sostanziali obiezioni. Ora, se vogliamo ripetere quella discussione siamo pronti, però preannunciamo a quello stesso testo una serie di emendamenti interamente sostitutivi. Questo perché, come abbiamo rilevato la volta precedente, il disegno di legge era in origine un semplice provvedimento di sanatoria di alcune situazioni precarie determinatesi in seno alla Marina militare; il testo attuale tratta, invece, di una disciplina del tutto diversa, in tal modo aprendo una problematica che non riteniamo opportuno affrontare in questa sede.

Pertanto, se il Governo intende limitarsi a mantenere prioritaria l'esigenza di sanare una situazione pregressa, noi siamo pronti ad approvare — anche se con alcune modifiche — il testo originario; ma se esso intende invece introdurre l'adeguamento degli organici in ruolo della Marina per lo svolgimento delle mansioni di ufficio, allora non siamo più d'accordo.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Stando così le cose, chiedo il rinvio della discussione ad altra seduta.

TASSONE, *Relatore*. Poiché relativamente al testo del Governo erano stati, la volta precedente, posti degli interroga-

tivi da parte del gruppo comunista, interrogativi cui occorre rispondere, noi siamo favorevoli al rinvio chiesto dal Governo perché ci potremo presentare alla prossima riunione con elementi maggiormente certi.

CAIATI. Credo che la cosa migliore, per raggiungere l'obiettivo concreto di facilitare ed accelerare i nostri lavori, sia trovare una soluzione mediata rispetto alle posizioni originarie sia del Governo sia del gruppo comunista.

Del resto, lo stesso onorevole D'Alessio ha testè affermato che se si tratta soltanto di una sanatoria il gruppo comunista è disposto a discutere. Occorre ora vedere se, a fianco della sanatoria, sia possibile introdurre qualche altro elemento che non pregiudichi però l'equilibrio della situazione.

ANGELINI. L'originario testo governativo era una sanatoria che produceva effetto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1978. Noi concordiamo con la Commissione bilancio che, nell'esprimere il suo parere, suggerisce di non aumentare l'organico ma di considerare l'aumento del personale come soprannumero, e siamo anche d'accordo per il superamento della data, essendo quella attualmente prevista ormai di fatto superata; non possiamo invece assolutamente accogliere il nuovo testo del Governo, perché in esso si prevede l'aumento dell'organico *sine die*.

PRESIDENTE. Stando così le cose, ritengo ancora prematuro parlare della nomina di un Comitato ristretto. Sugerirei piuttosto un incontro informale tra i gruppi ed il Governo. La prossima settimana conosceremo i risultati di tale consultazione e sapremo cosa da essa sarà emerso. Non è escluso, infatti, che ne emerga una totale contrapposizione, ma non possiamo nemmeno escludere una qualche possibilità di intesa. In tal caso, procederemo alla nomina di un Comitato ristretto.

Mi sembra questa la soluzione migliore, senz'altro preferibile a quella di cer-

care, tentennando, una soluzione a tutti i costi.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione dei provvedimenti è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 giugno 1977.

Come i colleghi ricordano, la V Commissione bilancio ha espresso, in data 16 maggio 1978, parere negativo sul nuovo emendamento presentato dal Governo all'articolo 5 del provvedimento, mentre tanto la Commissione Bilancio quanto la Commissione Affari Costituzionali avevano espresso parere favorevole al nuovo testo proposto dal Governo ed agli emendamenti proposti dal gruppo comunista.

Devo inoltre far presente che sono scaduti i termini per l'invio del parere da parte della IV Commissione giustizia. Poiché tale parere non sarebbe stato comunque vincolante per questa Commissione, possiamo senz'altro proseguire nella discussione del provvedimento.

TASSONE, *Relatore*. Il provvedimento è all'ordine del giorno di questa Commissione già da parecchio tempo. Ritengo pertanto che, se i colleghi sono d'accordo, si potrebbe senz'altro passare all'esame degli articoli.

D'ALESSIO. Desidero esprimere e motivare l'esigenza di un approfondimento di questo disegno di legge perché, pur essen-

dosene discusso a lungo in Commissione, sono nel frattempo intervenuti vari e diversi fatti i quali ritengo debbano consigliarne un ulteriore esame.

Vi è innanzitutto una divergenza, non ancora composta, tra gli emendamenti presentati dal gruppo comunista e quelli presentati dal Governo. Quest'ultimo, in sostanza, ha proposto di estendere l'erogazione dell'indennità di istituto propria delle forze di polizia a tutti gli appartenenti alla non meglio precisata « organizzazione penitenziaria militare », che probabilmente è una surrettizia istituzionalizzazione di un apparato burocratico diversamente inquadrato e qualificato e che, comunque, riguarderebbe un'area molto vasta di personale. I conti, fatti sulla base delle dichiarazioni del sottosegretario Caroli, farebbero ammontare il numero degli interessati al provvedimento a circa un migliaio di persone. Su questo punto è stata sollevata un'obiezione da parte della V Commissione, la quale ha ritenuto eccessivamente oneroso l'impegno di spesa derivante da questa massiva estensione di indennità. D'altro canto erogare l'indennità a tutti i membri dell'organizzazione penitenziaria militare significherebbe estenderla anche al personale dirigenziale ed impiegatizio della direzione penitenziaria; il che, a nostro avviso, potrebbe dar vita ad un certo tipo di dialettica in seno alle forze armate ed innescare così una serie di rivendicazioni a catena in una materia delicata come quella delle indennità.

Per queste ragioni il gruppo comunista chiede ancora una settimana di tempo per chiarire meglio questo punto controverso.

BANDIERA. Concordo con l'onorevole D'Alessio circa l'opportunità di un breve rinvio della discussione.

MEUCCI. Il gruppo della democrazia cristiana è anch'esso favorevole ad un breve rinvio.

TASSONE, Relatore. Concordo con la richiesta del deputato D'Alessio.

PRESIDENTE. Di fronte all'importanza delle questioni che sono state sollevate, ri-

terrei opportuno il ricorso alla nomina di un Comitato ristretto per il sollecito approfondimento dei nodi ancora irrisolti e per la formulazione di un nuovo testo.

Pongo in votazione questa proposta.

(*E approvata.*)

Sollecito pertanto i gruppi a far pervenire le relative designazioni. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito.*)

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano (2023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano ».

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEGAGNINI, Relatore. Ho l'onore di illustrare il disegno di legge n. 2023: « Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano ».

Questa iniziativa legislativa del Governo mi sembra quanto mai opportuna perché tende finalmente a dare un'unica e dignitosa sistemazione a tutte le bandiere di guerra delle unità di terra, di mare e dell'aria disciolte od annientate, prescindendo da qualsiasi valutazione storica. Il sacrario inoltre potrà costituire, vicino alla tomba del milite ignoto, una sintesi di altissimo valore morale e spirituale quale simbolo permanente dell'eroismo e del sacrificio dei nostri soldati di ogni epoca e di tutta la nazione.

Ritengo che anche in un paese moderno e disincantato come attualmente è il nostro ed in un'epoca di crisi dei valori e delle idealità, la creazione di questo sacrario non potrà che costituire motivo di meditazione per tutti e forse contribuire ad alimentare nel nostro popolo elevati

sentimenti di gratitudine e di fierezza per le nostre forze armate e per il loro glorioso passato.

Il provvedimento dà in pratica una personalità giuridica pubblica alla istituzione e non comporta oneri finanziari oltre quelli stabiliti dagli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'istituzione necessita, però, dell'attribuzione di un particolare *status*, perché, com'è noto, le bandiere hanno singolarmente personalità giuridica, con attribuzione di ricompense, onori, eccetera.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede la costituzione del sacrario, l'attribuzione della personalità giuridica e la vigilanza su di esso da parte del Ministero della difesa. L'articolo 2 prevede che le bandiere siano conservate ed esposte al pubblico, per cui è necessario prevedere un minimo di organizzazione e di sorveglianza, come si conviene per qualsiasi altro museo o luogo di riguardo. L'articolo 3 prevede la costituzione di due cariche: il direttore, con funzioni di conservatore; l'economista, alle dipendenze del direttore, con funzioni di consegnatario del materiale: cariche importanti non solo per l'alto significato dei simboli, ma anche per il valore venale degli stessi, con riferimento, ad esempio, alle ricompense di cui le bandiere sono insignite.

L'articolo 4 stabilisce che il Ministero della difesa, di concerto con quello del Tesoro, stilerà un regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del sacrario, sia per esigenze storiche e patriottiche, sia per la sua agibilità al pubblico. L'articolo 5 sancisce su quale capitolo graveranno le spese per il Sacrario che, comunque, non necessiterà di ulteriori oneri da parte dell'erario.

Nell'auspicare una sollecita approvazione del disegno di legge, a titolo personale mi permetto di plaudire alla sensibilità del Governo e del ministro della Difesa, che non mancherà di trovare, oltre che nel Parlamento, i più larghi consensi nelle forze armate e nel paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CAIATI. Il relatore ha fatto presenti i motivi che giustificano l'istituzione di un sacrario delle bandiere, ha precisato i termini relativi al funzionamento dello stesso, ha detto anche che le spese di manutenzione ed amministrazione del sacrario saranno sostenute con fondi presi dal capitolo 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, senza ulteriore aggravio per l'esercizio finanziario 1978.

Noi crediamo che l'istituzione di tale sacrario meriti di essere favorevolmente sottolineata, nel senso che la Commissione debba approvare un'iniziativa volta a riunire in un unico luogo, onorevolmente, delle bandiere che noi sappiamo cosa rappresentino anche per la popolazione civile.

Sono possibili eventuali precisazioni per quanto concerne il futuro andamento del sacrario: ma non penso che si andrà alla ricerca di un funzionario al di fuori dell'amministrazione della difesa, perché ciò non è necessario; basterà sceglierne uno che sia particolarmente interessato agli aspetti storici, oltre che ideali, che hanno le bandiere in questione. Nel complesso, pertanto, dichiaro, a nome del gruppo della democrazia cristiana, il consenso sul disegno di legge al nostro esame.

D'ALESSIO. Ci sembra, signor presidente che l'argomento del presente disegno di legge sia degno della massima considerazione. Tuttavia, il sistema che viene prospettato, per dare una sistemazione amministrativa, burocratica e funzionale all'ente che dovrebbe crearsi, richiederebbe, io credo, un minimo di approfondimento. Se non altro, dovremmo chiederci perché dobbiamo dar vita ad un apposito ente per il sacrario delle bandiere, e perché, invece, non possiamo affidare quest'attività, che è direttamente funzionale alle forze armate, allo stato maggiore della difesa, o ad una direzione generale del Ministero interessato. Se poi giungessimo alla conclusione che né lo stato maggiore (ma occorrerebbe saperne il motivo) né il Ministero possono occuparsi di tale attività, e risultasse inevi-

tabile la costituzione di un ente *ad hoc*, procederemmo senza esitazioni.

Ma anche in quest'ultimo caso, ci sembra opportuna una riflessione. Nell'ipotesi, infatti, che dovessimo creare un ente del genere, dovremmo esaminarne con cura la regolamentazione giuridica, fissando uno statuto, e definirne con precisione ruolo e finalità. Sull'argomento, insomma, occorre svolgere un minimo di dibattito: si tratta di una materia di estrema delicatezza e di grande importanza, che coinvolge, a mio parere, sia pure indirettamente, il Consiglio supremo della difesa ed il Presidente della Repubblica. Proporrei, pertanto, di consentire all'onorevole rappresentante del Governo di raccogliere sull'argomento più esaurienti notizie, onde svolgere un intervento più approfondito nella prossima seduta, permettendo anche a noi di deliberare con maggior consapevolezza.

CAIATI. Possiamo anche essere d'accordo su quest'ultima richiesta, ma consentiteci che il Presidente della Repubblica si occupi di altre cose!

BANDIERA. Mi sembra, signor presidente, che occorra riordinare alquanto le idee su questo disegno di legge, che ritengo quanto mai opportuno. Come i colleghi sanno, vi sono norme particolari che riguardano le bandiere, gli onori da rendersi ad esse, eccetera, le quali sono valide fin quando le bandiere non sono dismesse. Ora, è sempre vivo il problema della collocazione delle bandiere dei reparti disciolti: io stesso mi trovo ad affrontare dei problemi relativi alle bandiere di formazioni partigiane, per le quali non si riesce a trovare una sistemazione; nei musei degli antichi reggimenti non si possono mettere, e così vagano da un posto all'altro. Vi sono degli ex militari che amerebbero veder degnamente esposta la bandiera sotto la quale hanno combattuto, e cui hanno attaccamento; a tali bandiere, tuttavia, non si riesce a dare personalità giuridica, ed esse, semplicemente avvolte e conservate, finiscono con il deteriorarsi.

Da ciò è nata l'idea di dare opportuna sistemazione a queste bandiere; esse, per quanto dismesse, non sono un cimelio di guerra; da qui la possibilità di costituire un sacrario con un ente apposito, un luogo ove le bandiere possano godere di uno *status* particolare rispetto agli altri cimeli custoditi nel Museo del Risorgimento; nell'ambito di tale sacrario occorrerà poi provvedere alla manutenzione e all'eventuale restauro delle bandiere, avere, cioè, un minimo d'impegno per conservare questi cimeli innanzitutto per coloro che sotto le bandiere esposte hanno combattuto, e poi per tutti i cittadini, per ricordare loro la storia delle nostre formazioni militari.

La costituzione di quest'ente ha quindi solo il significato di dare una precisa collocazione giuridica a dei simboli quali sono appunto le bandiere, che una personalità giuridica hanno e devono continuare ad avere, anche quando vengono dismesse per lo scioglimento dei relativi reparti o perché divenute vecchie. In tutto ciò non vedo un problema né di regolamentazione né di spese: dopo l'allestimento del sacrario, vi sarà solo un minimo di spese necessarie alla manutenzione delle bandiere. Sono pertanto favorevole al testo del disegno di legge così com'è stato sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di mercoledì prossimo per consentire al Governo di fornire i chiarimenti richiesti dal deputato D'Alessio.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite (Approvato dal Senato) (2150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via

satellite », già approvato dal Senato nella seduta del 26 aprile 1978.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge « a condizione che la spesa implicata dal provvedimento sia fatta slittare all'esercizio finanziario 1978 ».

L'onorevole Morazzoni ha facoltà di svolgere la relazione.

MORAZZONI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame costituisce sostanzialmente l'applicazione di un accordo intercorso tra alcuni Stati membri dell'organizzazione europea per la ricerca scientifica e precisamente tra la Repubblica federale tedesca, il Regno Unito, la Francia, la Danimarca, il Belgio, la Svezia e la Svizzera.

Secondo il programma per l'assistenza meteorologica da noi sottoscritto nel 1975 con l'organizzazione europea per la ricerca scientifica, il 27 novembre del 1977 è stato lanciato in orbita il satellite geostazionario METEOSAT. Il costo della realizzazione, completata in cinque anni, ammonta a 170 miliardi di lire di cui il 15,70 per cento, già versato, è a carico dell'Italia. La durata operativa del satellite in questione è di tre anni, al termine dei quali è prevista la continuazione del programma di assistenza meteorologica.

I dati forniti dal satellite sono di notevolissima importanza per il nostro paese: essi, infatti consentono una sorveglianza continua, giorno e notte, della situazione meteorologica dell'intera area mediterranea e del Nord Africa. L'importanza di tali dati diventa ancor più rilevante se si considera la enorme carenza di stazioni meteorologiche nel Mediterraneo.

Il satellite effettua riprese fotografiche con una frequenza di trenta minuti e le trasmette attraverso tre canali radiometrici: tali riprese vengono utilizzate sia per lo studio dell'atmosfera, sia per le previsioni del tempo, sia per l'assistenza aerea, fatto questo di cui è inutile sottolineare la enorme rilevanza. Il disposto del disegno di legge al nostro esame, inoltre, consente di mantenere in funzione la

rete di informazione meteorologica attualmente esistente, che fino ad oggi ha dato scarsi risultati soprattutto per motivi economici.

I benefici derivanti dalla approvazione del disegno di legge in oggetto, si estenderanno, oltre ai settori già citati, anche a quello delle telecomunicazioni spaziali dal momento che il satellite, con i suoi cinque milioni di informazioni ogni mezz'ora, consente l'applicazione delle più avanzate tecnologie.

È stata prevista la costituzione di una rete di utilizzazione dei dati forniti dal METEOSAT composta da diverse stazioni automatiche e da apparecchi terminali remoti il cui costo si aggira intorno ai due miliardi e mezzo.

Ritengo opportuno sollecitare l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato, sia per le ottime prestazioni fornite dal satellite, ampiamente dimostrate dalla utilizzazione dei dati negli altri paesi europei che hanno sottoscritto l'accordo, sia per evitare ulteriori perdite di tempo che farebbero notevolmente aumentare i costi anche in considerazione del fatto che l'approntamento della rete di distribuzione dei dati di cui parlavo poc'anzi non sarà cosa di breve durata.

La necessità di approvare al più presto il disegno di legge al nostro esame scaturisce anche dal fatto che sarà comunque inevitabile la *navette* con l'altro ramo del Parlamento a causa delle modifiche che saremo costretti ad apportare al disegno di legge medesimo alla luce dei suggerimenti della Commissione bilancio in ordine allo slittamento al 1978 delle spese originariamente previste per lo esercizio 1977.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ALESSIO. A nome del gruppo comunista, desidero preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti al disegno di legge al nostro esame, eventualmente trasformabili in ordini del giorno

ove fosse possibile giungere ad un impegno significativo da parte del Governo.

Tali emendamenti non sono stati ancora formulati, per cui, anche alla luce della relazione testé ascoltata, vorremmo pregare il presidente di rinviare la discussione alla prossima settimana. Naturalmente potremmo anche accogliere l'idea di considerare oggi chiusa la discussione sulle linee generali per passare poi, in una prossima seduta, quando il disegno di legge sarà nuovamente iscritto all'ordine del giorno, all'esame degli articoli. Però, indipendentemente dalla questione di merito, sentiamo il dovere di sottolineare come in questa vicenda non tutte le cose appaiano chiare. Risultano infatti evidenti, per lo meno, alcune incongruenze, quale quella, per esempio, di aver spedito nello spazio un satellite senza aver provveduto alla realizzazione di un sistema di ricezione a terra dei dati che esso avrebbe trasmesso.

A parte poi l'esigenza di un chiarimento, che evidenzieremo in sede di presentazione degli emendamenti, esiste, a mio parere, una questione da sollevare subito: quella della applicazione della legge recentemente approvata dal Parlamento sulla modifica della contabilità dello Stato e sulla formazione dei bilanci di previsione dei diversi ministeri.

Tale legge prescrive che si debba indicare in ogni legge poliennale di spesa l'onere complessivo, e questa disposizione è rispettata dal testo in esame; però, non mi è chiaro se l'onere complessivo indicato all'articolo 2 copra effettivamente entrambi gli obiettivi del programma che l'articolo 1 si pone, cioè quello della realizzazione sul territorio nazionale di una rete di stazioni per la ricezione operativa, e quello della gestione della rete stessa.

Inoltre la riforma cui mi riferisco prevede che le quote annuali della spesa complessivamente prevista debbano trovare collocazione nella legge finanziaria dello Stato e non — come qui è detto, essendo il provvedimento antecedente alla riforma — nella legge di approvazione del bilancio. Pertanto, anche se la Commissio-

ne bilancio ci dice che non è necessario modificare il testo del provvedimento per adeguarlo alla legge sulla contabilità, rimane egualmente per noi il problema di vedere in quale modo l'Amministrazione dello Stato intenda rendere noti al Parlamento non solo il piano ed i programmi di attuazione — che in parte sono indicati nella relazione che accompagna il disegno di legge —, ma anche il progressivo stato di attuazione del piano stesso, in modo da porre il Parlamento in condizione di intervenire al fine di evitare quegli inconvenienti che, per la verità, sono emersi a volte implicitamente ed a volte esplicitamente nella relazione del Governo.

Ci riserviamo pertanto la presentazione di emendamenti nella prossima seduta.

MORAZZONI, *Relatore*. Vorrei precisare all'onorevole D'Alessio che innanzitutto non era pensabile realizzare le attrezzature a terra prima ancora del lancio del satellite, in quanto ove esso fosse fallito, o non avesse risposto alle aspettative, avremmo compiuto spese ingenti del tutto inutili. Ora, invece, constatati i risultati, i paesi interessati hanno deciso di procedere alla installazione delle attrezzature.

Devo poi sottolineare come il provvedimento in esame rappresenti una realizzazione estremamente importante per la promozione della ricerca scientifica in un settore particolarmente valido; non dobbiamo rinviare l'installazione di strumenti che si riveleranno di notevole utilità in settori quali la ricerca scientifica, il trasporto aereo, l'agricoltura, le comunicazioni spaziali.

Inoltre, gli esperti ci hanno detto che sino ad oggi 2 miliardi e mezzo sarebbero sufficienti per l'installazione degli strumenti essenziali, ma certo se lasciamo passare altro tempo questa somma non sarà più sufficiente e dovrà essere sostituita da un'altra di ben diversa consistenza.

Per quanto riguarda la questione della legge finanziaria, non essendo un tecnico, mi rimetto al parere della V Com-

missione che è favorevole, con il solo suggerimento di far slittare la spesa dall'esercizio finanziario 1977 a quello del 1978.

Non essendovi quindi altre complicazioni, e ritenendo urgente l'approvazione del disegno di legge, invito i colleghi ad esprimere un voto favorevole.

CAIATI. Valutando i problemi ed i risvolti di ordine scientifico e pratico, collegati al disegno di legge in discussione mi rendo conto dell'esigenza di una sua sollecita approvazione; tuttavia, sento di dover sottolineare come sia necessario — per noi — avere in mano una raccolta di dati attuali anche per i confronti che si possono determinare in prospettiva.

Il collega D'Alessio ha prima detto che il provvedimento in esame fa sorgere in lui due tipi di dubbi. Per quanto riguarda il primo, relativo alla legge sulla contabilità dello Stato, mi pare possa considerarsi risolto dal parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio.

Rimane, invece, qualche altro dubbio, cui l'onorevole D'Alessio mi pare abbia appena accennato in relazione alla qualificazione delle somme pervenute. Ritengo che alcuni chiarimenti possano essere utili per tutti i membri della Commissione. Oltre tutto il problema fa, per certi aspetti, riferimento agli strumenti ed alle persone incaricate di compiere l'operazione di rilevazione e di ricezione dei dati. Pertanto, se il Governo potesse fornire delle precisazioni al riguardo eliminerebbe anche questi dubbi.

Ritengo dunque che si possa senz'altro accogliere la proposta di un breve rinvio della discussione, pur dichiarando fin da adesso il parere favorevole al disegno di legge da parte del gruppo della democrazia cristiana.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con le dichiarazioni dell'onorevole Caiati e del relatore Morazzoni e non si oppone ad un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1337, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi di avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della marina e dell'aeronautica nonché dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia » (1337).

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Angelini, Bandiera, Baracetti, Bianchi Beretta Romana, Caiati, Caruso Ignazio, Cazora, Corallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gava, Lo Bello, Manfredi Manfredi, Matrone, Meucci, Morazzoni, Natta, Santuz, Stegagnini, Tassone, Tesi, Vengono, Villa e Zoppi.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
